

**ENERGIA: Costruzione ed esercizio di un impianto eolico - Provvedimento di decadenza dell'a.u. basato sulla decadenza dell'autorizzazione paesaggistica e sul mancato rispetto della data di inizio e fine dei lavori - Progetto di variante relativo all'impianto eolico - Diniego – Legittimità - Modesta consistenza della variante - Variante “accessiva” in corso d’opera al progetto originario - Il provvedimento di decadenza dell’a.u. non può che riverberarsi sul procedimento di variante.**

**Tar Puglia - Lecce, Sez. I, 24 ottobre 2022, n. 1644**

*“[...] alla variante di cui trattasi, per la modesta consistenza, non può che riconoscersi valenza meramente accessiva rispetto al progetto originario, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata.*

*Infatti, il progetto in variante non ha snaturato il progetto originario che è rimasto in gran parte immutato e, quindi, suscettibile di essere realizzato e ultimato nei tempi prescritti dalla convenzione a prescindere dall’esito del procedimento di variante o, comunque, nel tempo ulteriore che fosse stato oggetto di regolare istanza di proroga.*

*La stessa ditta appellante negli scritti difensivi ha ammesso che la richiesta di variante integrava una “semplice variante in corso d’opera”; che le opere di connessione dell’intero impianto rimanevano quelle autorizzate con atto n. 456 del 2006”.*

*Afferma, pertanto il Consiglio di Stato che “il procedimento di variante non sostituisce il titolo originario [...] e che il mancato rispetto del termine di ultimazione lavori, relativo all’autorizzazione originaria - di per sé sufficiente a reggere il provvedimento di decadenza - non poteva non riverberarsi sul procedimento di variante, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata”.*

*I provvedimenti giurisdizionali citati hanno quindi escluso categoricamente e definitivamente qualsivoglia autonomia giuridica della variante richiesta nel 2007.*

*[...] In ogni caso, [...] alla variante de qua, per la modesta consistenza, non può che riconoscersi valenza meramente accessiva rispetto al progetto originario e non autonoma, sicchè la pronuncia di decadenza dell’originaria autorizzazione del 2006 ne ha comportato l’inevitabile travolgimento [...]”.*

#### FATTO e DIRITTO

1.E’ impugnata la nota prot. n. 3183 del 26.9.2017 con la quale la Regione Puglia ha negato il riesame del progetto di variante relativo all’impianto eolico da realizzarsi nel Comune di Ruffano, motivando il diniego sul presupposto che “la richiesta non presenta elementi di novità rispetto a

*quanto già affrontato nei tre gradi di giudizio. In ultimo, infatti, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2461/2017, ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto dalla Società istante avverso la sentenza dello stesso Consiglio di Stato favorevole per la scrivente Amministrazione e ha infine confermato il provvedimento di decadenza dell'Autorizzazione unica rilasciata nel 2006.*

*La Società ha comunque la facoltà di presentare una nuova istanza di autorizzazione unica mediante l'apposita procedura telematica adeguandosi alla disciplina normativa oggi vigente”.*

1.1.A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.

**ERRONEA PRESUPPOSIZIONE IN FATTO E IN DIRITTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EFFICIENZA, ECONOMICITÀ E BUON ANDAMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE. IRRAGIONEVOLEZZA E CONTRADDITTORIETÀ DELL'OPERATO DELLA REGIONE PUGLIA**

1.2. Il 13.12.2017 si è costituita in giudizio la Regione Puglia eccependo, da un lato, *” l'inammissibilità del ricorso proposto considerato che l'atto impugnato non è affatto lesivo degli interessi della ricorrente e risulta addirittura meramente confermativo del provvedimento del 2012 già scrutinato favorevolmente dall'autorità giudiziaria in plurime occasioni”* e, dall'altro, la totale infondatezza delle censure proposte.

Con ordinanza collegiale n.54/2018, pronunciata in esito all'udienza in Camera di Consiglio del 23 gennaio 2018, questo Tribunale ha respinto l'istanza cautelare formulata dalla Società ricorrente.

Successivamente le parti hanno ulteriormente ribadito e illustrato le rispettive posizioni.

Alla pubblica udienza del 22 settembre 2022, svolta mediante collegamento da remoto in videoconferenza tramite applicativo Microsoft Teams, la causa è stata introitata per la decisione.

2.Il ricorso è infondato nel merito e deve essere respinto; può, pertanto, per ragioni di economia processuale, prescindere dall'esaminare l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa regionale.

2.1. Giova una breve ricostruzione della vicenda.

Con determina dirigenziale n. 451 del 23.05.2006 la Regione Puglia autorizzava la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico per 22 MW (11 aerogeneratori).

In data 26.04.2007, la Società dava inizio ai lavori. Il Tribunale di Lecce - Giudice Indagini Preliminari - in data 3.7.2007 ordinava il sequestro dell'intero cantiere e la Polizia Provinciale in data 5.7.2007, procedeva al sequestro “su una porzione del cantiere”.

Sul versante amministrativo, a seguito del sequestro penale, in data 18.6.2007 la Società presentava istanza di variante del progetto.

Questo Tribunale, con sentenza n. 2987/09 del 3/12/2009, su ricorso proposto dai sigg.ri De Pasca Rocco Francesco e De Pasca Fausto annullava la determinazione regionale n. 675 del 20/12/2007, di esclusione della sottoposizione a V.I.A. del progetto di parco eolico, e le deliberazioni di G.R. n. 701 del 6/05/2008 e n. 1843 del 20/09/2008, con le quali l'Amministrazione regionale aveva rilasciato in favore della Società Antonio S.r.l. una prima e una seconda (dopo l'ordinanza cautelare del T.A.R. Lecce n. 681 del 30/07/2008, di sospensione di efficacia della delibera di G.R. n. 701 del 6/05/2008) attestazione di compatibilità paesaggistica in deroga, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio. Il Consiglio di Stato su ricorso della Società Antonio S.r.l., con sentenza n. 3113 del 28/05/2012, riformava la sentenza del T.A.R. Puglia - I Sez. di Lecce n. 2987/09, rigettando il ricorso proposto in primo grado.

A seguito di detta pronuncia giurisprudenziale, l'Ufficio Regionale Energia veniva repentinamente diffidato dalla S.r.l. Antonio a convocare una conferenza di servizi per l'autorizzazione unica del progetto di variante.

L'Ufficio Energia, effettuata l'istruttoria sugli adempimenti post autorizzatori a carico della Società titolare di autorizzazione unica, comunicava la decadenza dell'Autorizzazione unica già concessa con provvedimento prot. 11846 del 18/12/2012, basato sulla decadenza dell'autorizzazione paesaggistica espressa dal Comune di Ruffano in data 10 marzo 2005 e sul mancato rispetto della data di inizio e fine dei lavori.

Il provvedimento veniva impugnato dalla S.r.l. Antonio e questo Tribunale con sentenza n. 624 del 21.3.2013 respingeva tutte le censure proposte. Il Consiglio di Stato confermava la sentenza di primo grado rigettando l'appello proposto dalla medesima Società e, infine, con sentenza n. 2461/2017 il Consiglio di Stato, rigettando il ricorso per revocazione proposto dalla S.r.l. Antonio, confermava la sentenza di appello.

2.2. Con il ricorso all'esame, parte ricorrente deduce l'illegittimità della nota gravata, assumendo che la variante presentata doveva considerarsi collegata al progetto iniziale solo sul piano formale, presentando essa gli elementi idonei a scandire l'attitudine del parco eolico ivi previsto a resistere indipendentemente dalla realizzazione del progetto iniziale.

Assume la ricorrente in sostanza il carattere autonomo della variante, erroneamente definita "mera variante accessoria al progetto iniziale".

La tesi non è condivisibile.

Ritiene, in proposito, il Tribunale di confermare integralmente il contenuto della citata ordinanza cautelare n.54/2018 con la quale si è rilevato che "*il ricorso non risulta assistito dal necessario fumus di fondatezza, atteso che, nella sentenza della V Sezione del Consiglio di Stato 29 ottobre*

2014 n. 5378 - resa inter partes e pure oggetto di giudizio per revocazione definito con la declaratoria di inammissibilità, giusta sentenza del Consiglio di Stato 25 maggio 2017 n. 2461- si qualifica espressamente la variante richiesta nel 2007 come variante accessiva in corso d'opera al progetto originario ("alla variante di cui trattasi, per la modesta consistenza, non può che riconoscersi valenza meramente accessiva rispetto al progetto originario, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata") e non autonoma, sicché la stessa, come tale, appare travolta dalla pronunciata decadenza dell'(originaria) autorizzazione del 2006".

Invero, osserva il Tribunale, che con la sentenza n. 5378/2014 il Consiglio di Stato ha precisato che quanto alla valenza giuridica "del progetto di variante presentato dalla s.r.l. Antonio in relazione allo spostamento degli aerogeneratori contrassegnati nell'originario progetto con i numeri 4, 6, 12, 1 e 5 e allo spostamento della sottostazione, è incontestato che la società aveva rinunciato allo spostamento in variante degli altri aerogeneratori e in particolare di quelli contrassegnati con i numeri 2, 3, 7, 9, 10 e 14 (cfr. nota del 31 gennaio 2008 della s.r.l. Antonio), sicché ne veniva mantenuta l'originaria localizzazione.

La circostanza è rilevante, atteso che alla variante di cui trattasi, per la modesta consistenza, non può che riconoscersi valenza meramente accessiva rispetto al progetto originario, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata.

Infatti, il progetto in variante non ha snaturato il progetto originario che è rimasto in gran parte immutato e, quindi, suscettibile di essere realizzato e ultimato nei tempi prescritti dalla convenzione a prescindere dall'esito del procedimento di variante o, comunque, nel tempo ulteriore che fosse stato oggetto di regolare istanza di proroga.

La stessa ditta appellante negli scritti difensivi ha ammesso che la richiesta di variante integrava una "semplice variante in corso d'opera"; che le opere di connessione dell'intero impianto rimanevano quelle autorizzate con atto n. 456 del 2006".

Afferma, pertanto il Consiglio di Stato che "il procedimento di variante non sostituisce il titolo originario (autorizzazione unica n. 456 del 2006) e che il mancato rispetto del termine di ultimazione lavori, relativo all'autorizzazione originaria - di per sé sufficiente a reggere il provvedimento di decadenza - non poteva non riverberarsi sul procedimento di variante, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata".

I provvedimenti giurisdizionali citati hanno quindi escluso categoricamente e definitivamente qualsivoglia autonomia giuridica della variante richiesta nel 2007.

2.3. Non è condivisibile neppure l'assunto espresso dalla ricorrente, la quale ritiene di potersi vedere autorizzato il progetto di variante, in quanto il Consiglio di Stato avrebbe riconosciuto che il

progetto di variante era dotato del parere di compatibilità paesaggistica rilasciato con D.G.R. 1843/2008.

Osserva, invero, il Tribunale che il Consiglio di Stato ha invece precisato che *“comunque la s.r.l. Antonio non è in possesso dell’autorizzazione paesaggistica ex art. 5.01 delle NTA del PUTT paesaggio con riferimento a tutti gli aerogeneratori, essendo stato rilasciato parere favorevole di non assoggettabilità a v.i.a. solamente relativamente agli aerogeneratori numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12 e 14 per una potenza complessiva di 22 MW.*

*L’autorizzazione unica si riferisce ai suddetti aerogeneratori per come localizzati nel progetto presentato in data 3 ottobre 2005 che ha lasciato inalterato il disegno complessivo del 14 settembre 2004 e su questo progetto e su questi aerogeneratori è stata rilasciata l’autorizzazione paesaggistica dal Comune di Ruffano.*

*Sul progetto in variante presentato il 14 giugno 2007, relativo agli aerogeneratori numeri 4, 6, 12, 1 e 5, il Comune di Ruffano non ha mai espresso autorizzazione paesaggistica ma solamente un parere nella conferenza di servizi del 2 ottobre 2008.*

*Ne consegue che tale parere non è idoneo, sia perché limitato ad alcuni aerogeneratori, sia perché solo “parere”, a sostituire l’autorizzazione paesaggistica del 10 marzo 2005, che non può che ritenersi decaduta per decorso del termine di 5 anni ai sensi dell’art. 5.01 del PUTT... Quanto alla delibera di giunta regionale n. 1843 del 2008, con essa si prende atto dell’annullamento disposto dal TAR e viene rilasciata l’attestazione di compatibilità paesaggistica con prescrizioni di cui all’art. 5.04 delle NTA del PUTT ed in deroga alle prescrizioni di base previste per l’ambito Territori Distinti parzialmente interessato al progetto di variante al parco eolico.*

*L’autorizzazione paesaggistica di cui alla delibera n. 701 del 2008 riguarda solamente gli aerogeneratori numeri 7, 9 e 10, rilasciata in deroga ai sensi dell’art. 5.07 del PUTT/P perché relativa a zona protetta.*

*Effettivamente, la attestazione di compatibilità paesaggistica ai sensi del comma 5 dell’art. 5.04 del PUTT/P vale per il periodo di 10 anni, ma si riferisce esclusivamente ad alcuni aerogeneratori e non si estende agli altri aerogeneratori oggetto del progetto originario e mai compresi nella variante.”*

In ogni caso, ribadisce il Collegio che alla variante de qua, per la modesta consistenza, non può che riconoscersi valenza meramente accessiva rispetto al progetto originario e non autonoma, sicché la pronuncia di decadenza dell’originaria autorizzazione del 2006 ne ha comportato l’inevitabile travolgimento.

2.3. Non risulta neppure “contraddittoria e irragionevole” la manifesta disponibilità della Regione ad una nuova valutazione del progetto, mediante la presentazione di una nuova istanza di autorizzazione unica adeguandosi alla disciplina normativa oggi vigente, atteso che , al contrario, tale circostanza è del tutto coerente, ed anzi consequenziale, alla ritenuta decadenza dell’originaria autorizzazione unitamente al travolgimento della richiesta di variante, accessiva a quest’ultima.

3. In definitiva, la nota impugnata sfugge alle censure rassegnate nel ricorso il quale deve, conseguentemente, essere respinto.

3.1. Sussistono nondimeno giustificati motivi (in considerazione della peculiarità e complessità della controversia) per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2022 con l’intervento dei magistrati:

Ettore Manca, Presidente FF

Patrizia Moro, Consigliere, Estensore

Roberto Michele Palmieri, Consigliere

**L’ESTENSORE**

**Patrizia Moro**

**IL PRESIDENTE**

**Ettore Manca**

**IL SEGRETARIO**

---